



CAPITOLATO D'APPALTO
“Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale Distrettuale”
Distretto RM 5/5 - Comune capofila San Vito Romano

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato è riferito all'affidamento del “Servizio Sociale Professionale Distrettuale” da espletare presso i Comuni afferenti al Distretto socio sanitario RM 5.5.

Il servizio si articola in segretariato sociale e servizio sociale professionale.

Dovranno essere fornite informazioni e consulenza ai cittadini e svolta attività di orientamento in merito ai servizi disponibili e accompagnamento verso la presa in carico.

Viene richiesta un'attività di front-office per agevolare l'accesso in termini di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento e un'attività di back-office per la pre-analisi, l'identificazione dei percorsi assistenziali e l'attivazione dei servizi finalizzata all'eventuale presa in carico dell'utenza, sia nei casi semplici sia complessi.

Viene altresì chiesta la partecipazione degli operatori alle U.V.M. del Distretto per la redazione del Piano di Assistenza Individuale (PAI). Gli operatori dovranno accompagnare l'utenza presa in carico per tutto il percorso e attuare il progetto individuale, compresa l'attività di monitoraggio e rivalutazione dei PAI.

Più specificatamente, le attività riguardano:

- la raccolta dei dati relativi all'utenza (anagrafici e socioeconomici);
- l'individuazione dello stato di vulnerabilità delle persone o dei nuclei familiari;
- l'analisi delle risorse disponibili (sia delle famiglie che del territorio);
- la ricognizione del quadro di analisi e valutazione multidimensionale;
- l'utilizzo del sistema informativo distrettuale per inserire e consultare i dati.

Il servizio in appalto è finanziato per dodici mesi da:

- Fondo regionale Piano di Zona € 110.000,00
 - Quota fondo povertà € 385.331,20
- Totale: € 471.744,00 (IVA esclusa)

Totale: € 495.331,20 (IVA inclusa)

Il servizio in oggetto rientra nell'Allegato IX del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i CPV 85320000-8 Servizi sociali.

Il servizio è disciplinato dal presente capitolato, secondo i tempi e le modalità ivi indicate, nonché da tutte le condizioni e modalità indicate dalla ditta appaltatrice in sede di offerta, con personale, attrezzature e organizzazione forniti dalla ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice dovrà erogare il “Servizio Sociale Professionale Distrettuale” organizzando la gestione delle attività e impiegando il personale necessario, come più avanti specificato.

Art. 2 - Finalità dell'appalto

Il servizio deve essere erogato con la finalità di:

- garantire accessibilità, fruibilità, professionalità, integrazione sociosanitaria e coordinamento con gli altri servizi del territorio;
- facilitare l'accesso ai servizi sociosanitari da parte della cittadinanza per facilitare l'orientamento da parte dei soggetti portatori della domanda;
- promuovere la capacità di scelta individuale;
- supportare una corretta e informata capacità decisionale;
- agevolare l'accoglienza e l'accesso ai servizi per tutti i cittadini, con particolare riferimento ai soggetti più fragili.

Art. 3 - Descrizione del servizio

Pur rimanendo confermato quanto indicato nei precedenti artt. 1 (Oggetto dell'appalto) e 2 (Finalità dell'appalto):

- le ore finanziate con il Fondo regionale Piano di Zona (circa 4365 ore) sono finalizzate all'attività di segretariato sociale (circa 1500 ore) e a quella di servizio sociale professionale (circa 2865 ore).
- le ore finanziate con Quota fondo povertà (circa 15291 ore) sono destinate al rafforzamento del servizio sociale professionale prioritariamente per azioni di contrasto alla povertà e interventi di inclusione sociale.

Art. 4 - Durata dell'appalto.

La durata dell'appalto è pari a dodici mesi, eventualmente rinnovabile per massimo altri dodici mesi. La data presunta di avvio del servizio è il primo giugno 2022.

È prevista la possibilità di rinnovare il contratto, su decisione insindacabile dell'Amministrazione, secondo l'art. 106 del D.Lgs 50/2016, fino ad un massimo di altri dodici mesi, ove ne ricorrano i presupposti di legge e ove il servizio sia stato erogato dalla ditta in modo ineccepibile nell'anno posto a gara. Il rinnovo del contratto verrà disposto dall'Amministrazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta.

Si fa espresso avvertimento che, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del contratto, la stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure atte ad individuare un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a n. 6 (sei) mesi solari. In tale ipotesi, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato agli stessi prezzi, patti e condizioni o più

favorevoli per la stazione appaltante. Detta proroga sarà effettuata alle stesse condizioni del contratto in essere, con possibilità di rinegoziare condizioni contrattuali solo se più favorevoli alla Stazione appaltante, salvo disposizione di Legge ed in osservanza alle medesime.

Il servizio sarà avviato a seguito della firma del contratto, salvo la fattispecie di seguito prevista.

Nel caso se ne presentasse la necessità, anche prima della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà iniziare l'esecuzione in via d'urgenza del servizio ai sensi e nel rispetto dell'art 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso l'appaltatore si impegna a rispettare i seguenti adempimenti:

- garantire l'inizio del servizio alla data sopra indicata;
- presentare entro lo stesso termine copia delle polizze assicurative;
- presentare l'elenco degli operatori che si intende impiegare nel servizio.

Art. 5 - Luogo di prestazione del Servizio

Il Servizio Sociale Professionale Distrettuale deve essere attivato in ogni Comune del Distretto Socio Sanitario RM 5/5. Gli operatori della ditta svolgeranno il servizio prevalentemente presso le sedi dei dieci Comuni del Distretto. E' previsto che gli operatori della Ditta si rechino presso le sedi delle riunioni sul territorio distrettuale e che partecipino ad eventi ed iniziative sul territorio regionale nonché che si rechino presso il domicilio degli utenti per effettuare visite domiciliari. I Comuni del Distretto metteranno a disposizione degli operatori della ditta apposite postazioni, all'interno delle sedi comunali, fornite di computer, dotate di accesso alle reti elettriche e telematiche.

Il costo del trasporto dell'operatore dalla sede comunale ad altro luogo (ad esempio domicilio dell'utente) è a carico della ditta appaltatrice.

Art. 6 - Quantificazione del servizio e varianti

Il servizio si svolgerà nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, festività escluse, in concomitanza con l'orario di apertura degli uffici comunali.

Le ore stimate per dodici mesi di servizio sono pari a 19656 (378 ore settimanali per 52 settimane). Nel caso di rinnovo per massimo ulteriori dodici mesi, le ore complessive stimate sono 39312.

Per ogni Comune saranno indicati i giorni della settimana e gli orari in cui dovrà essere erogato il servizio. Prima dell'avvio del servizio sarà comunicato il prospetto con i giorni e gli orari. In caso di esigenza, il prospetto potrà essere modificato. Eventuali modifiche saranno comunicate dal Comune di San Vito Romano e sarà indicato un tempo ragionevole entro cui la ditta dovrà adeguarsi alle modifiche, comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla comunicazione.

Tenendo conto dell'effettiva necessità del servizio e/o delle mutate condizioni organizzative, gestionali e finanziarie dell'ente, la Stazione appaltante si riserva di modificare le quantità delle ore di servizio durante il periodo contrattuale. Il numero totale di ore di servizio potrà essere modificato secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (cosiddetto "quinto d'obbligo"). L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo che le modifiche non siano favorevoli al Comune di San Vito Romano. Pertanto l'appaltatore è obbligato ad erogare il servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni svolte.

In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ente committente e che lo stesso abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino variazioni delle ore totali superiori o inferiori del 20% rispetto a quelle fissate a base d'asta come previsto all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ogni variante all'esecuzione del contratto va preventivamente autorizzata per iscritto dall'ente committente ai sensi dell'articolo 1659, commi 1 e 2, del codice civile e di quanto previsto nel Codice dei Contratti e relativo regolamento di attuazione.

È facoltà delle parti modificare consensualmente, a scopo migliorativo, il contratto per esigenze della Stazione appaltante, ovvero su proposta della ditta aggiudicataria, stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.

Art. 7 – Importo stimato dell'appalto

Il valore dell'appalto per i dodici mesi a gara ammonta ad € 471.744,00 oltre IVA di legge.

Tale valore è calcolato come costo orario, pari ad € 24,00 (IVA esclusa), per il numero di ore stimate di servizio per i dodici mesi, pari a 19656 ore.

Il costo della manodopera stimato per i dodici mesi a base di gara (1/6/2022 – 31/5/2023) ammonta ad € 443.046,24 (Iva esclusa).

Nel caso di rinnovo del contratto, fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi (1/6/2023 – 31/5/2024), il valore totale presunto dell'appalto è pari ad € 943.488,00 (IVA esclusa) (di cui € 886.092,48 per il personale).

La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

L'importo a base di gara è il costo orario stimato in € 24,00 (IVA esclusa) di cui € 22,40 per le spese del personale.

Art. 8 - Modalità di espletamento del servizio

Le prestazioni dovranno essere rese in stretta integrazione ed in rapporto con l'Ufficio di Piano e i Servizi Sociali territoriali Comunali ed in rapporto alla più complessa organizzazione delle prestazioni socio-sanitarie integrate. Il servizio è monitorato, verificato e valutato dall'Ufficio di Piano. Il Servizio, che si svolgerà presso ogni Comune, nelle sedi dei servizi sociali, dovrà essere organizzato in base alle disposizioni contenute nel presente capitolato. Ogni variazione dovrà essere comunicata, per iscritto, al comune di San Vito Romano, capofila del progetto e stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria deve garantire un costante rapporto con l'Ufficio di Piano e con il Responsabile del Servizio Sociale di ogni singolo Comune al fine di espletare le attività necessarie alla produzione

degli atti e della documentazione connessa all'espletamento del servizio. La ditta aggiudicatrice si impegna a rendere gli operatori impiegati facilmente contattabili dall'Ufficio di Piano e dai Comuni del Distretto sia telefonicamente che a mezzo e mail e videoconferenze.

Le prestazioni di cui ai precedenti articoli devono essere eseguite a regola d'arte, con diligenza e cura, considerata l'estrema delicatezza del servizio e l'utenza di riferimento.

L'appaltatore è in ogni caso tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che l'ente committente ritenesse di impartire in ordine alle modalità ed agli orari delle prestazioni.

Resta inteso che il controllo e la verifica da parte del committente sull'esatto svolgimento del servizio non libera in nessun caso l'appaltatore dall'obbligo e dalla conseguente responsabilità circa l'osservanza degli impegni contrattuali assunti.

L'appaltatore deve osservare gli orari comunicati dall'amministrazione comunale prima dell'inizio dell'appalto e adeguarsi tempestivamente alle eventuali modifiche comunicate durante il periodo contrattuale.

Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, il Comune di San Vito Romano, oltre all'esito delle verifiche sull'andamento del servizio, può richiedere al contraente, senza necessità di varianti contrattuali, di modificare il programma di esercizio a patto che le variazioni delle ore erogate complessive non risultino superiori o inferiori del 20% rispetto a quelle fissate a base d'asta.

Il Comune di San Vito Romano può sospendere in via temporanea ed anche parzialmente l'esecuzione del servizio, dando apposita comunicazione all'appaltatore almeno il giorno precedente la sospensione, senza che a questi sia riconosciuto alcun indennizzo.

L'appaltatore è tenuto ad erogare tutte le prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni richieste nel capitolato, anche se non espressamente indicate in questo documento e senza oneri aggiuntivi. Resta inteso che la ditta aggiudicataria è compensata per tutti servizi con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo, ivi comprese le migliorie offerte in sede di gara.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e inerente all'erogazione del servizio in oggetto, l'appaltatore dovrà comunque conformarsi alle direttive impartite dal committente.

La ditta appaltatrice in particolare dovrà:

- a) fornire il personale, in possesso dei requisiti richiesti, necessario ad erogare il servizio;
- b) sostituire l'operatore in caso di assenza superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi;
- c) collaborare con l'Ufficio di Piano e gli Uffici dei servizi sociali comunali del Distretto sociosanitario RM 5.5 al fine di garantire la corretta erogazione del servizio e il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- d) fornire DPI o altro materiale che si rendesse necessario;
- e) rimborsare agli operatori le spese di trasporto dalle sedi comunali ad altre sedi (ad esempio per recarsi al domicilio degli utenti o recarsi presso sedi sul territorio della Regione come ad esempio, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Regione Lazio, INPS Ufficio di collocamento etc.).

Le ore di servizio richieste per i Comuni del Distretto sociosanitario RM 5.5 e per l'Ufficio di Piano sono così definite:

Comuni	Ore settimanali
Capranica Prenestina	10
Castel San Pietro Romano	10
Cave	48
Galliciano nel Lazio	34
Genazzano	34
Palestrina	60
Rocca di Cave	10
San Cesareo	60
San Vito Romano	56 *
Zagarolo	56
Totale	378

* si specifica che delle 56 ore, 25 sono destinate alla gestione del lavoro interno connesso al coordinamento dei PUC.

Art. 9 – Personale

La ditta dovrà erogare il servizio in oggetto impiegando esclusivamente operatori “Assistenti sociali”, iscritti all’Albo professionale regionale e/o nazionale degli Assistenti Sociali – sezione A e/o B. Il personale impiegato deve essere in grado di utilizzare gli strumenti informatici di base.

E’ fatto obbligo alla ditta di osservare le disposizioni legislative e i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro e il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a servizi socio-sanitari, categoria Assistente sociale.

La ditta aggiudicataria dovrà rispettare la normativa e il contenuto dei contratti di lavoro nazionali e locali di categoria, in particolare laddove preveda l’obbligo di subentrare nei rapporti di lavoro in essere con la precedente ditta aggiudicataria.

L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale impiegato, ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro ed applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo.

Tra il Comune di San Vito Romano ed il personale della ditta appaltatrice non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

Il personale dovrà osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare tipologia di utenza.

Nell’esecuzione del servizio, il personale dovrà attenersi alle indicazioni fornite dalla ditta.

La ditta ha l’obbligo di indicare al Comune di San Vito Romano il nominativo e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

Le modalità gestionali quali ferie, permessi e assenze del personale di vario genere devono essere comunicate con congruo preavviso, onde evitare disservizi, all’Ufficio di Piano e ai competenti Uffici dei Comuni del Distretto sociosanitario ove l’operatore presta servizio.

La Stazione appaltante intende avvalersi della c.d. clausola sociale ex art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 - Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli operatori economici uscenti, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione di un idoneo contratto collettivo nazionale, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

In Allegato A si riporta l'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio sociale professionale, il contratto applicato e la categoria di lavoro.

Art. 11 - Criteri di aggiudicazione

La gara è espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 50/2016.

Il servizio oggetto del presente capitolato sarà aggiudicato con il criterio di cui all'art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi qualità (offerta tecnica) e prezzo (offerta economica), ripartiti come segue:

- offerta tecnica: **70 punti**;
- offerta economica: **30 punti**,

secondo i criteri e metodi di valutazione indicati nel bando di gara.

Art. 12 - Garanzia provvisoria e definitiva

La garanzia provvisoria è stabilita in misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara. La garanzia provvisoria va prodotta in conformità alle disposizioni dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle indicazioni e specificazioni previste nei documenti di gara.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'aggiudicatario dovrà prestare, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, una garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dal medesimo articolo 103 sopracitato.

La ditta appaltatrice sarà obbligata a reintegrare la garanzia definitiva nel caso in cui il Comune di San Vito Romano abbia dovuto valersi sulla garanzia, entro venti giorni dall'invito dell'Amministrazione medesima.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

Art. 13 - Coperture Assicurative

La ditta aggiudicataria sarà responsabile, penalmente e civilmente, per danni di qualsiasi natura causati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto. Restano a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, esonerando il Comune di San Vito Romano e tutti i Comuni del Distretto sociosanitario e la ASL da ogni relativo addebito. E' inoltre responsabile verso l'Amministrazione dei singoli Comuni dei danni, anche morali e d'immagine, che la società stessa possa arrecare al Comune.

A tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, è fatto obbligo alla ditta di stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, nella quale venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale rientra a tutti gli effetti nel novero di "terzi" ovvero la polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dei Comuni del Distretto e della ASL per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio.

La polizza dovrà essere valida per tutto il periodo contrattuale e dovrà prevedere un massimale RCT / RCO non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni di euro) per ogni sinistro e per anno assicurativo, come meglio di seguito dettagliato:

- Responsabilità Civile verso Terzi: € 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:

€ 1.000.000,00 per persona

€ 1.000.000,00 per danni a cose

- Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: € 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 1.000.000,00 per persona.

La ditta è tenuta a risarcire ai Comuni del Distretto, alla ASL e a terzi qualsiasi danno che, durante l'espletamento del servizio, venisse eventualmente arrecato alle strutture comunali o ad altra tipologia di locale (es. domicilio utenti) da parte del personale.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La gestione del servizio, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell'affidataria e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. In ogni caso la ditta affidataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo della Compagnia fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza dell'Impresa.

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare copia delle polizze assicurative e dovrà poi dimostrare la regolarità dei pagamenti per tutta la durata del contratto.

Sarà obbligo della ditta adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti al lavoro, dell'utenza e di chiunque altro, e per non produrre danni a beni pubblici e privati. Rimane espressamente convenuto che in caso di infortunio, la ditta aggiudicataria assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, i Comuni del Distretto e la ASL e il loro personale e che resterà a carico della ditta stessa il risarcimento dei danni.

Art. 14 - Obblighi a carico del Comune di San Vito Romano

Il Comune, anche a mezzo dei competenti Uffici, si impegna a:

- a) garantire alla ditta un corrispettivo pari all'importo di aggiudicazione;
- b) comunicare ogni modifica allo schema di riparto delle ore e del calendario settimanale di servizio;
- c) avvisare tempestivamente la ditta appaltatrice, direttamente o a mezzo degli Uffici degli altri Comuni del Distretto sociosanitario, di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi, votazioni o altro), non appena ne venga a conoscenza.

Art. 15 - Verifiche e controlli

L'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.5 con sede presso il Comune Capofila o altro Ufficio dei Comuni del Distretto a questo deputati controllano l'attività svolta dalla ditta per verificare che sia corrispondente a quanto richiesto dal capitolato e a quanto offerto dalla ditta con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'Ufficio di Piano effettua un monitoraggio costante del servizio.

Art. 16 - Obblighi a carico della ditta

La ditta appaltatrice si impegna a programmare e coordinare tutte le attività, anche quelle accessorie e strumentali, necessarie all'erogazione del servizio a regola d'arte ed inoltre:

- a) mette a disposizione operatori "Assistenti sociali" in numero adeguato ad erogare il servizio in modo efficiente e corretto;
- b) svolge il servizio secondo quanto richiesto dal capitolato di appalto e secondo quanto previsto dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, se questa è migliorativa del servizio richiesto;
- c) svolge l'attività amministrativa a supporto dell'erogazione del servizio richiesto;
- d) applica al personale impiegato un idoneo contratto collettivo nazionale;
- e) individua un operatore che svolge la funzione di coordinamento degli operatori impiegati nel servizio. Tale figura può essere individuata anche tra gli stessi operatori impiegati;
- f) collabora e mantiene un rapporto costante con la Stazione appaltante, l'Ufficio di Piano e gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Sociosanitario. A tale fine, individua un proprio referente responsabile dei rapporti con la Stazione appaltante;
- g) fornisce al personale un apposito cartellino di riconoscimento, corredato di foto e contenente le generalità del lavoratore stesso e l'indicazione del datore di lavoro come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- h) comunica, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L'aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa;
- i) richiama e, nel caso, sostituisce i dipendenti che non mantengono un comportamento corretto verso l'utenza o sono trascurati nel servizio o usano un contegno e un linguaggio scorretti o comunque inadeguati nei confronti della particolare categoria di utenti. L'eventuale sostituzione va fatta con urgenza e comunque entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell'Ente appaltante.

Tutte le spese relative al costo del personale sono a totale carico della ditta, così come tutte le spese accessorie e complementari per il corretto svolgimento del servizio richiesto.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre sostenere tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte, tasse e bolli - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La ditta appaltatrice dovrà rimborsare, prima della sottoscrizione del contratto, al Comune di San Vito Romano le spese per la pubblicazione del bando sulla G.U.U.E. e G.U.R.I. e per la pubblicazione del bando sui quotidiani entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2/12/2016. Il preventivo di spesa per la pubblicazione del bando di gara è pari ad € 1.063,91 (IVA compresa).

Il Comune ha la più ampia facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, secondo i tempi ed i modi che riterrà più opportuni. Il Comune può affidare tali controlli anche ad opportuni operatori esterni o a ditte specializzate.

Art. 17 - Scioperi e/o interruzioni del servizio

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri operatori impiegati le disposizioni di cui alla Legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In caso di inadempienze saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste nel presente Capitolato.

In ogni caso l'aggiudicatario non può sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo della aggiudicatario che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesto dal presente Capitolato Speciale di Appalto

Art. 18 - Cessione e subappalto del servizio

La Ditta è la sola personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, essendo espressamente fatto divieto di cessione totale o parziale dello stesso, sotto pena di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione e la Ditta avrà l'obbligo di risarcire il danno che il Comune avesse a subire per effetto della risoluzione anticipata del contratto.

Non è ammesso il subappalto.

Art. 19 - Corrispettivo e pagamenti

Il compenso mensile, onnicomprensivo, IVA esclusa, spettante alla Ditta sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto dalla Ditta medesima in sede di gara sull'importo a base di gara di euro 24,00 (costo orario) per il numero di ore di servizio erogato.

I pagamenti saranno disposti nei termini previsti dalla normativa vigente, previa acquisizione di regolare fattura e accertamento da parte del direttore dell'esecuzione del servizio, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termine di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato.

E' facoltà della Ditta presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Il RUP provvederà a richiedere il DURC a carico della Ditta. La Ditta dovrà emettere fattura elettronica, a norma di legge, per l'importo corrispondente all'importo mensile calcolato ai sensi del presente articolo. A tal fine si precisa che ai sensi di legge sulla fattura elettronica dovranno essere obbligatoriamente riportati il codice univoco ufficio, il CIG e il CUP, che saranno opportunamente comunicati dal Comune. Nella fattura mensile dovranno essere indicate le ore svolte nell'ambito del Fondo regionale Piano di Zona e della Quota fondo povertà. Tale richiesta è motivata dal fatto che il Comune di San Vito Romano deve rendicontare i fondi spesi agli enti finanziatori.

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, verrà applicato lo "split payment". Pertanto, la Ditta dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma questo Ente non procederà a saldarne il relativo importo in quanto lo stesso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte del Comune. Alla luce di quanto sopra sulle fatture emesse dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972".

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi disposti a proprio carico dalla legge n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 - Stipula del contratto

La Ditta è tenuta a presentare, entro 15 (giorni) giorni dalla data di ricevimento della lettera di richiesta, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui al precedente articolo 12 nonché tutta la documentazione necessaria per addivenire alla stipula del contratto.

La Ditta dovrà depositare presso l'ufficio competente, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione, l'elenco dei nominativi degli operatori che intende impiegare, comprensivo delle qualifiche professionali.

Successivamente, sarà data apposita comunicazione per la stipula del contratto cui provvederà il Comune di San Vito Romano.

La Ditta è obbligata a stipulare il contratto assumendo a suo carico tutti i diritti e le imposte conseguenti.

Qualora, entro i termini assegnati, la Ditta non invii la documentazione richiesta e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto e/o non si presenti per la stipula, verrà considerata rinunciataria e il Comune potrà ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune che potrà procedere nell'azione di risarcimento del danno e porre a carico della Ditta medesima le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Il Comune provvederà a stipulare il contratto in modalità elettronica, nella forma di atto pubblico amministrativo.

Art. 21 - Esecuzione d'ufficio

Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ove la Ditta diffidata non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati, il Responsabile del servizio competente, salvo

quanto disposto dall'articolo 24 (Diritto di controllo dell'Amministrazione e penalità), ha facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio a spese della Ditta le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dei servizi.

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa

Salvo quanto previsto dall'articolo 21 (Esecuzione d'ufficio) del presente capitolato in materia di violazioni degli obblighi contrattuali, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della Ditta;
- c) nel caso in cui la Ditta si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- d) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato;
- e) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- f) interruzione non motivata del servizio per più di tre giorni (interruzione, sospensione, abbandono del servizio non dipendenti da cause di forza maggiore);
- g) sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
- h) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni;
- i) intervenuta inidoneità della Ditta e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dai documenti per l'ammissione alla gara.

In questi casi, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando alla Ditta un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di memorie e controdeduzioni.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di PEC o lettera raccomandata (nel caso in cui la pec non dovesse andare a buon fine), di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il contratto sarà, altresì, risolto qualora la Ditta esegua transazioni senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, la violazione degli obblighi di cui al medesimo decreto nonché di quelli riportati nel codice di comportamento integrativo del Comune di San Vito Romano, comporta la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione, il Comune è autorizzato, sin da ora e senza alcuna ulteriore formalità, ad incassare la cauzione, ferma restando la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito.

Art. 23 - Sostituzioni della ditta aggiudicataria

Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della Ditta in caso di risoluzione del contratto, l'Ufficio preposto del Comune procederà all'affidamento utilizzando la graduatoria quale risulta dall'esito della gara. Qualora le suddette ditte non fossero disponibili per tale aggiudicazione, il

Comune si riserva di procedere con le modalità previste dalla normativa vigente al momento con soggetti diversi.

Art. 24 – Diritto di controllo dell'Amministrazione e penalità

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta aggiudicataria alle prescrizioni contrattuali dell'appalto (comprese la rispondenza alle offerte migliorative proposte dalla ditta aggiudicataria in sede di gara)

La Ditta è obbligata a fornire al personale incaricato dall'Amministrazione comunale tutta la collaborazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti necessari e la documentazione relativa. I controlli verranno effettuati dall'Ufficio preposto dall'Amministrazione Comunale, che potrà avvalersi di tecnici o ditte specializzate e da tutti gli organismi istituzionali legittimati al controllo.

Ferma la responsabilità della Ditta per le violazioni delle norme poste a suo obbligo di osservanza e per le sanzioni conseguenti, a tutela del corretto svolgimento del servizio, verranno applicate dal Comune alla Ditta le penalità, quantificate con riferimento a singole infrazioni.

Ove non attenda agli obblighi assunti con l'appalto in argomento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, sarà decurtata in sede di liquidazione, previa contestazione scritta alla Ditta, una somma a titolo di penale il cui importo potrà variare da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.000,00 a seconda della gravità dell'infrazione contestata.

In particolare verrà applicata una sanzione in caso di:

- interruzione del servizio;
- gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
- impiego di personale inadeguato e/o non in possesso dei requisiti richiesti o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità degli utenti da parte degli operatori;
- danni arrecati dagli operatori della ditta ai locali, alle attrezzature o alle reti elettriche/telematiche che i Comuni mettono a disposizione degli operatori per lo svolgimento del servizio in appalto;
- utilizzo dei locali, delle attrezzature o delle reti elettriche/telematiche da parte degli operatori della ditta per funzioni diverse da quelle previste per l'erogazione del servizio sociale professionale;
- mancata osservanza di norme di legge in materia di sicurezza.

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata.

Dopo il terzo inadempimento, il Comune avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto in ogni momento.

Art. 25 - Procedura di applicazione delle penalità

Ai fini dell'applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando alla Ditta un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la

presentazione di memorie e controdeduzioni, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

Il Comune contesterà deficienze o carenze alla Ditta per iscritto. Unica formalità preliminare per l'applicazione delle sanzioni è la contestazione degli addebiti.

Il Comune comunicherà con PEC o altro mezzo idoneo riconosciuto dalla normativa vigente le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per altre violazioni contrattuali. Per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla Ditta, il rimborso delle spese ed il pagamento di penalità il Comune potrà rivalersi mediante incameramento della garanzia definitiva o, in subordine, mediante versamento da parte della ditta inadempiente a favore del Comune.

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi del codice civile.

Art. 26 - Controversie

In caso di controversie tra la Ditta ed il Comune circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente capitolato speciale d'appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Tivoli.

Art. 27 - Disposizioni in materia di sicurezza

La Ditta si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il servizio viene espletato secondo modalità e tempistiche che escludono, di norma, rischi interferenziali, e di conseguenza, in conformità all'art. 26 del D.lgs. 81/08, non si è proceduto alla redazione del D.U.V.R.I., valutando, pertanto, gli oneri per la sicurezza pari a zero.

La Ditta si impegna a mettere tempestivamente in atto tutte le misure di sicurezza in materia di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19 che si rendessero necessarie per disposizione normativa e/o per decreto sindacale senza oneri aggiuntivi per il Comune di San Vito Romano.

Art. 28 - Titolarità dei servizi e trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui la Stazione appaltante verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

La partecipazione all'appalto – e, in presenza dei presupposti, l'affidamento del servizio – implica il consenso al trattamento (in maniera manuale ed informatizzata) dei propri dati (compresi i dati sensibili) a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura nonché alla gestione del servizio (in specie, la Centrale di Committenza e comuni convenzionati, gli Uffici dei Servizi Sociali, degli Appalti Contratti, l'Ufficio di Piano, Protocollo e Ragioneria del Comune). All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalla relativa normativa interna, di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

La Ditta deve trattare i dati di cui viene in possesso e custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del sopra citato Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 29 - Richiamo alla legge ed altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 30 - Norme di chiusura

Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente atto non potranno in alcun caso costituire rapporto di impiego né in pubblico né in privato a carattere precario e/o a tempo determinato per essere il presente contratto atto di appalto come già specificato.

La Società aggiudicataria risponderà in proprio e con il legale rappresentante dei danni che dovesse eventualmente arrecare agli assistiti nello svolgimento dei compiti affidati.

Art. 31 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti all'esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 208 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante transazione ai sensi dell'articolo 1965 del Codice Civile.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 32 - Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Fabio Cutini – Tel. 069571006 – PEC: protocollo@pec.comune.sanvitoromano.rm.it

San Vito Romano, 05/04/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Allegato A - Elenco personale attualmente impiegato

Operatore	CCNL	Qualifica	Categoria
1	Cooperative sociali	Assistente sociale	D2
2	Cooperative sociali	Assistente sociale	D2
3	Cooperative sociali	Assistente sociale	D2
4	Cooperative sociali	Assistente sociale	D2
5	Cooperative sociali	Assistente sociale	D2
6	Cooperative sociali	Assistente sociale	D2
7	Cooperative sociali	Assistente sociale	D2
8	Cooperative sociali	Assistente sociale	D2
9	Cooperative sociali	Assistente sociale	D2
10	Cooperative sociali	Assistente sociale	D2
11	Cooperative sociali	Assistente sociale	D2